

SUPSI

Novità fiscali

L'attualità del diritto tributario svizzero
e internazionale

N° 1 – gennaio 2023

POLITICA FISCALE

Introduzione dell'istituto del trust nel diritto svizzero
Francesco Giorcelli, Simona Genini, Roderik J. P. Strobl e Julien Tron

3

DIRITTO TRIBUTARIO SVIZZERO

Novità legislative in diritto fiscale per l'anno 2023
Anna Maestrini

9

Le potenziali conseguenze fiscali del telelavoro
in ambito intercantionale
Sandro Jaeger e Chiara Zilli

13

DIRITTO TRIBUTARIO ITALIANO

Criptovalute: il nuovo regime fiscale tra territorialità
e opportunità di regolarizzazione
Giuseppe Violetta

16

La disciplina fiscale del trust alla luce della Circolare n. 34/2022
Fabrizio Gaetano Pacchiarotti e Francesco Nicolosi

23

DIRITTO SOCIETARIO

Il nuovo diritto della società anonima
Flavio Amadò e Matteo Brunone

33

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DI DIRITTO TRIBUTARIO SVIZZERO

La deduzione degli interessi passivi di un debito estero
e il rispetto degli obblighi procedurali nella tassazione
Daniel Mitric

42

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DI DIRITTO TRIBUTARIO ITALIANO

Il domicilio fiscale è nello Stato in cui si trova
l'abitazione permanente del contribuente
Franco Roccatagliata

48

Criptovalute: il nuovo regime fiscale tra territorialità e opportunità di regolarizzazione

La Legge di Bilancio 2023 definisce la fiscalità delle crypto-attività. Un primo focus sulla territorialità e sulla disciplina speciale di emersione



Giuseppe Violetta

Dottore Commercialista,
Vittorio Emanuele Falsitta & PartneRS SpA,
Società tra Avvocati, Milano

Con la Legge di Bilancio per l'anno 2023, il legislatore nazionale italiano è intervenuto introducendo una disciplina ad hoc per le crypto-attività, incluse le criptovalute, avendo riguardo sia alla qualificazione dei redditi prodotti, quanto all'applicabilità del cd. "monitoraggio fiscale". Il presente contributo intende evidenziare brevemente le novità introdotte rispetto al passato, mettendo a fuoco, in particolare, gli effetti che detta nuova disciplina potrebbe determinare in funzione del criterio di territorialità dei redditi prodotti (avendo anche riguardo al regime di cui all'art. 24-bis TUIR, cd. regime speciale per i neo-residenti). In secondo luogo, la Legge di Bilancio 2023 disciplina un'opportunità di regolarizzazione per il passato, che – a quanto appare – dovrebbe atteggiarsi quale speciale viatico verso la legittimazione di patrimoni stagionati in criptovalute.

I. Premessa	16
II. La disciplina delle criptovalute nell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria fino alla Legge di Bilancio 2023	17
A. La natura dei redditi.....	17
B. Il monitoraggio fiscale e la territorialità.	
Il caso dei "neo-residenti" di cui all'art. 24-bis TUIR.....	18
III. La nuova disciplina delle criptovalute	18
A. La natura dei redditi derivanti da criptovalute.....	18
B. Il monitoraggio fiscale e la territorialità dei redditi derivanti da criptovalute nella nuova disciplina.....	19
IV. La regolarizzazione dei patrimoni in criptovaluta detenuti prima della Legge di Bilancio 2023	20
V. Considerazioni conclusive	21

I. Premessa

La fiscalità delle criptovalute è stata al centro di un considerevole dibattito giuridico nei mesi recenti. Nonostante un fenomeno crescente per interesse, nonché numerosità e valori assoluti delle transazioni, queste creature digitali non hanno trovato alcun riscontro specifico nella legislazione fiscale

italiana, sino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge (L.) n. 197/2022 (di seguito "Legge di Bilancio 2023").

Questo vuoto normativo ha determinato nel contribuente residente in Italia, od aspirante tale, principalmente un approccio attendista; approccio – a rigore – non del tutto errato, considerato che l'ordinamento tributario italiano è improntato sul principio di legalità di cui all'art. 23 della Costituzione, il quale dispone che "[n]essuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge". La dirompente portata innovativa delle creazioni e dei beni digitali richiede un convincente esercizio definitorio; come sarebbe possibile trovare un'efficace collocazione in norme concepite lustri prima della nascita del fenomeno stesso?

In altri casi il contribuente ha scelto, per zelo o prudenza, di interpellare l'Agenzia delle Entrate, alimentando una serie di risposte, rese pubbliche, che nel tempo hanno formato – lo vedremo nel seguito – un pensiero orientato da parte dell'Amministrazione finanziaria riguardo all'imposizione delle operazioni in criptovaluta.

Nel frattempo, provvedimenti di natura regolamentare hanno trovato accoglimento nella normativa interna^[1], e anche le corti in sede civile e penale hanno cominciato ad occuparsi di criptovalute, accompagnate dall'atteggiamento comprensibilmente prevenuto degli intermediari finanziari riguardo, ad es., ad accrediti provenienti dai cd. "exchange", giustificato dalla possente invadenza della disciplina antiriciclaggio.

L'attuale e concreta possibilità che i possessori di determinati patrimoni consistenti in criptovalute possano persino

^[1] Per un breve, ma efficace, compendio delle premesse normative extra-tributarie, cfr. LORENZO ACQUARO/FRANCESCA DE VINCENTIIS, *Sembra tempo di certezze sulla tassazione delle operazioni in valuta virtuale*, in: *Diritto e Pratica Tributaria*, n. 5, 1° settembre 2022, p. 1695.

trovarsi, in buona fede, incriminati per autoriciclaggio^[2] in occasione dell'impiego degli stessi, hanno portato alcuni contribuenti a stimolare direttamente l'attività accertativa dell'Agenzia delle Entrate al fine di addivenire ad un contraddittorio coerente, e quindi una definizione *ad hoc* per fare entrare nella legalità queste ricchezze^[3].

Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2023, l'Italia si è finalmente dotata di una prima normativa che dispone le modalità di tassazione dei redditi derivanti da criptovalute, inserendo anche una norma che dovrebbe aiutare a regolare il vuoto normativo antecedente.

In questo scritto riteniamo utile (i) riepilogare le vicende della fiscalità delle criptovalute in Italia prima dell'entrata in vigore di suddetta Legge, (ii) svolgere alcune primitive considerazioni a caldo sulla rivoluzione definitoria delle criptovalute ai fini fiscali, (iii) evidenziare alcuni interrogativi che ne discendono in termini di territorialità/luogo di produzione dei redditi, nonché (iv) anticipare alcuni commenti rispetto all'opportunità di emersione offerta da una serie di norme incluse nella stessa Legge di Bilancio 2023.

II. La disciplina delle criptovalute nell'interpretazione dell'Amministrazione finanziaria fino alla Legge di Bilancio 2023

A. La natura dei redditi

Nonostante la mancanza di una chiara definizione normativa in ambito fiscale riguardo alle criptovalute, l'Agenzia delle Entrate non ha mai emanato un documento quadro, una circolare, che consentisse di apprendere il pensiero dell'Agenzia delle Entrate riguardo al fenomeno nel suo complesso, e da cui enucleare principi interpretativi generalmente applicabili.

È presumibile che l'Amministrazione finanziaria abbia scientemente voluto mantenere un approccio cauto nei confronti di una materia così fluida; conseguentemente l'Agenzia delle Entrate si è pronunciata unicamente in risposta a specifiche istanze di interpello, ove non era dato sottrarsi, né tantomeno immaginare – come prevedibile – che la soluzione interpretativa potesse indurre l'Amministrazione finanziaria ad ammettere l'irrilevanza reddituale delle operazioni in criptovaluta in forza del principio di legalità, di cui abbiamo accennato in premessa.

L'Agenzia delle Entrate ha conseguentemente inaugurato un filone interpretativo a partire dalla Risoluzione n. 72/E del 2 settembre 2016 fondando le proprie risposte in base a un procedimento di assimilazione, stabilendo in buona sostanza che le criptovalute debbano inquadarsi fra le valute estere,

[2] Nel presupposto che talune operazioni occorse al patrimonio negli anni potessero aver generato materia imponibile tale da integrare talune fattispecie di reato fiscale.

[3] In modo del tutto simile a quanto riscontrato in attuazione delle precedenti edizioni della cd. "Collaborazione Volontaria" e nelle prodromiche attività accertative stimolate dallo stesso contribuente in assenza di legge speciale. Cfr. FABRIZIO VEDANA, *Prima Disclosure sui Bitcoin, Italia Oggi*, 3 novembre 2022, p. 1; CRISTINA BARTELLI, *Una Super Voluntary Disclosure, Italia Oggi*, venerdì 4 novembre 2022, p. 25.

nonostante le innumerevoli discordanze rilevate da più parti in dottrina. Lo sforzo interpretativo, nel documento in commento, ha trovato fondamento in talune affermazioni ricavabili dalla sentenza del Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), del 22 ottobre 2015, causa C-264/14^[4].

Con la successiva Risposta n. 788/2021, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente chiarito che i redditi derivanti da operazioni su criptovalute rilevano ai fini dell'applicazione dell'art. 67, comma 1, lett. c-ter, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), rientrando nella categoria dei redditi diversi, e così definite: "Le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lett. c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d'investimento collettivo. Agli effetti dell'applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente". Il reddito conseguito da una persona fisica non esercente attività d'impresa è conseguentemente soggetto ad imposta sostitutiva (attualmente pari al 26%) ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 461/1997.

Gli effetti di questo inquadramento portano a difficoltà applicative sostanziali, poiché suddetta norma, e quelle collegate fra le altre, comportano incertezze riguardo al rinvenimento dei cambi da utilizzare, dubbi sulla tassazione a "pronti", che per effetto del comma 1-ter di predetto articolo ricorre solo qualora la valuta ceduta derivi da prelievi da *wallet* per i quali la giacenzamedia superi un controvalore di euro 51'645,69 per almeno sette giorni lavorativi continui nel periodo d'imposta. Inoltre, dubbi si generano riguardo alla determinazione dei costi fiscali iniziali, nonché sull'affermato principio per cui la tassazione ricorre anche quando si effettuano degli scambi tra diverse valute virtuali, senza che vi sia un effettivo realizzo^[5].

Infine, nella Risposta n. 433/2022, rettificata nella n. 437/2022, l'Agenzia delle Entrate ha considerato una fattispecie differente di "provento", non derivante dalla cessione di valute: il cd. "staking" ovvero quell'attività che consente di ricevere una remunerazione, in criptovaluta, a fronte della partecipazione al processo di validazione di nuove transazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha in tale sede ritenuto che stante "il compenso in criptovalute corrisposto all'istante a fronte del «vincolo di disponibilità» delle stesse, cioè di un vincolo di non utilizzo per un certo periodo di tempo, si ritiene applicabile quanto previsto dall'art. 44, comma 1, lett. h), del T.U.I.R.". Quest'operatività è stata assimilata ad una remunerazione derivante dall'impiego di capitale, nel caso di specie assoggettabile a ritenuta a solo

[4] La causa invero riguardava l'inquadramento ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), delle operazioni di cambio di valuta tradizionale contro *bitcoin* e viceversa. Secondo la CGUE, le operazioni in oggetto erano da inquadarsi nell'ambito di quelle transazioni "relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio" di cui alla Direttiva IVA.

[5] Per un'efficace lettura critica, cfr. LUCA SCARANO, *Criptoalute e regime fiscale per le persone fisiche: orientamenti di prassi e questioni incerte*, in: *Fiscalità & Commercio Internazionale*, n. 3, 1° marzo 2022, p. 46.

titolo d'acconto, poiché trattasi di reddito che partecipa alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

B. Il monitoraggio fiscale e la territorialità. Il caso dei "neo-residenti" di cui all'art. 24-bis TUIR

Sempre nella Risposta ad interpello n. 788/2021, l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che ricorra l'obbligo di indicazione nel quadro RW delle criptovalute detenute ai fini del monitoraggio fiscale, così come disciplinato dall'art. 4 del Decreto Legge (D.L.) n. 167/1990, in quanto "le stesse costituiscono attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia", fermo restando che il presupposto soggetto sia soddisfatto.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che "per tutte le valute virtuali detenute dall'Istante, vale a dire anche per quelle di cui detenga direttamente la chiave privata, sussista l'obbligo di monitoraggio fiscale di cui al d.L. n. 167 del 1990 e conseguentemente, l'Istante sia tenuta alla compilazione del Quadro RW, del Modello Redditi PF 2021, secondo le indicazioni sopra riportate e meglio specificate nelle istruzioni allegate al medesimo Modello"^[6].

Nel medesimo documento l'Agenzia delle Entrate fa riferimento alle istruzioni concernenti la compilazione del modello RW, esplicitando di lasciare in "bianco" la casella in cui, di regola, si indica lo Stato estero ove le attività estere sono localizzate, implicitamente ammettendo che le criptovalute sono in realtà, "a-territoriali" per definizione.

Questa presunzione di appartenenza al novero delle "attività finanziarie estere", fa sì che trovi applicazione l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale qualora ricorra l'intervento di un intermediario residente; tale principio è contenuto nella già citata risposta ad interpello n. 437/2022 per quei casi in cui il contribuente si avvalga di un Virtual Asset Service Provider (VASP) nazionale^[7].

L'Agenzia delle Entrate è tornata sul tema delle criptovalute anche in occasione di un interpello estremamente interessante, pubblicato come Risposta n. 397/2022. Nell'istanza in oggetto, un soggetto straniero intendeva avvalersi del regime di cui all'art. 24-bis TUIR, il quale – come noto – disciplina il regime premiale per gli stranieri che decidono di spostare la residenza in Italia, affrancando, in buona parte e a

^[6] L'obbligo di RW è stato confermato nella sentenza n. 1077/2020 del 27 gennaio 2020, dal Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, che ha convenuto riguardo alla linea interpretativa dell'Agenzia delle Entrate e all'assimilazione alle valute estere, e quindi le conseguenze ai fini del monitoraggio fiscale.

^[7] La Risposta n. 437/2022 così recita: "[C]on riferimento agli obblighi di monitoraggio fiscale, l'articolo 4 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167 prevede che le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Nella circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.) è stato precisato che il medesimo obbligo sussiste anche per le attività finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Nel caso in esame, tenuto conto che il contribuente detiene il wallet presso una Società italiana non è tenuto agli obblighi di monitoraggio fiscale, né tanto meno al pagamento dell'IVA FE".

determinate condizioni, i redditi di fonte estera a fronte di un'imposizione sostitutiva determinata in termine fisso pari a euro 100'000 annui.

La posizione dell'Istante verteva sostanzialmente sulla collocazione del wallet presso un intermediario estero, da cui avrebbe dovuto discendere la fonte estera del reddito prodotto e, quindi, l'eligibilità ad essere incluso fra i redditi "coperti" dall'imposizione sostitutiva forfettaria^[8].

L'Agenzia delle Entrate, riaffermando la natura di valute estere, evidenzia quale principio determinante da cui debba ricavarsi l'origine estera del relativo reddito, la collocazione dei "depositi e conti correnti da parte di neo-residenti" per cui l'inclusione nel perimetro applicativo della disciplina di cui all'art. 24-bis TUIR dovrebbe verificarsi tutte le volte che le "attività non siano detenute in un conto deposito presso un intermediario italiano", come nel caso prospettato.

Nelle posizioni dell'Agenzia delle Entrate, per concludere, le criptovalute sono quindi attività finanziarie estere, e in quanto tali oggetto di monitoraggio fiscale; nello specifico trattandosi di valute estere, dirimente per la qualifica di reddito di fonte estera è la detenzione in assenza di un "conto" italiano.

III. La nuova disciplina delle criptovalute

A. La natura dei redditi derivanti da criptovalute

La Legge di Bilancio 2023 introduce per la prima volta una disciplina fiscale di quei "beni digitali" che certamente ricomprendono le criptovalute, ma che dovrebbero ricomprendere anche altri asset digitali. Infatti, si dispone che "per «cripto-attività» si intende una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti e memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologia analoga"^[9].

Un coacervo di norme (di seguito "Nuovo Regime") interviene modificando diversi articoli, non solo all'interno del TUIR, ma anche integrando le disposizioni che attengono alla tassazione, nello specifico, delle rendite finanziarie e dei diversi regimi sostitutivi (cd. risparmio amministrato e gestito), financo alla modifica degli artt. 1 e 4 D.L. n. 167/1990 in materia di monitoraggio fiscale.

Il risultato principale di questa nuova normazione è l'introduzione di una fattispecie autonoma di reddito diverso, operata mediante introduzione della lett. c-sexies al primo comma dell'art. 67 TUIR.

Tale fattispecie sembrerebbe:

- comprendere non solo i redditi derivanti da cessione delle cripto-attività, ma anche i redditi derivanti dalla detenzione delle stesse, presumibilmente quindi anche i redditi da staking, che quindi sarebbero non più considerati redditi di capitale, ma anch'essi redditi diversi;

^[8] Cfr. Risoluzione n. 12/E del 18 febbraio 2021.

^[9] Definizione recata all'art. 67, comma 1, lett. c-sexies TUIR, istituito dal comma 126, art. 1 Legge di Bilancio 2023.

- escludere di principio eventuali differenze di valore positive e negative derivanti dalle operazioni cd. "cripto su cripto", quindi stabilendo un principio di tassazione sul solo realizzato in uscita dalle criptovalute verso valute cd. "fiat"^[10]; il legislatore nello specifico richiama le operazioni "permutative"^[11];
- rendere tassabili i soli proventi che per singolo anno superano complessivamente euro 2'000.

I redditi così determinati sono assoggettati ad imposta sostitutiva del 26% da parte del contribuente nella propria dichiarazione dei redditi, a meno che le cripto-attività non siano affidate a intermediari finanziari residenti presso i quali è ora possibile optare per il regime del cd. "risparmio amministrato" o per il regime del cd. "risparmio gestito". Fra gli intermediari residenti che possono ricevere l'opzione per i suddetti regimi sostitutivi sono stati aggiunti anche i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale.

Molto particolare – e importante per quanto si dirà in seguito – è la previsione di legge che dispone per l'applicazione dell'art. 67 TUIR per la tassazione delle plusvalenze e minusvalenze, aventi a oggetto cripto-attività, conseguite prima della data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2023 (di seguito le "Norme ante 2023"). Si dispone, peraltro, l'applicazione dell'art. 68, comma 6, TUIR, che per inciso, disciplina le regole di determinazione delle rendite finanziarie, derivanti dal possesso di titoli o da cessione di valute^[12].

Per le cripto-attività, infine, possedute al 1° gennaio 2023, è possibile rideterminare il costo fiscale previo pagamento di un'imposta di rivalutazione, sostitutiva delle imposte sui redditi, con aliquota del 14%, che è possibile pagare anche in tre rate (art. 1, commi da 133 a 136, Legge di Bilancio 2023).

B. Il monitoraggio fiscale e la territorialità dei redditi derivanti da criptovalute nella nuova disciplina

Il Nuovo Regime si smarca in modo netto dalle posizioni dell'Agenzia delle Entrate spiegate nel cap. II, escludendo l'assimilazione delle criptovalute alle valute estere, e quindi concettualmente allontanando tutti i principi "derivati" dall'Agenzia delle Entrate, riguardo alla localizzazione del "deposito", ecc.

^[10] La moneta "fiat" è una valuta nazionale non ancorata al prezzo di una materia prima come oro o argento. Il valore di una moneta "fiat" è legato in larga parte alla fiducia nei confronti dell'autorità che la emette, di norma uno Stato o una banca centrale.

^[11] Fatte salve le generali ipotesi di realizzo che sono nello specifico contemplate nell'ambito dei regimi del risparmio amministrato e gestito.

^[12] Il comma 127 dell'art. 1 Legge di Bilancio 2023 prevede che "[l]e plusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività, comunque denominate, eseguite prima della data di entrata in vigore della presente legge si considerano realizzate ai sensi dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e le relative minusvalenze realizzate prima della medesima data possono essere portate in deduzione ai sensi dell'articolo 68, comma 5, del medesimo testo unico. Ai fini della determinazione della plusvalenza si applica l'articolo 68, comma 6, del predetto testo unico".

Il Nuovo Regime sembra accogliere quindi le posizioni dottrinali^[13] che hanno sempre contestato l'assimilazione alle valute estere; conseguentemente, eluso tale principio, pareva logico aspettarsi uno sganciamento dai presupposti di territorialità, stante l'intrinseca a-territorialità delle cripto-attività e la non più attuale caratterizzazione "estera" della valuta. Sganciamento che avrebbe dovuto automaticamente determinare la disapplicazione delle normative sul monitoraggio fiscale, sia riguardo agli intermediari, sia riguardo ai contribuenti.

Qui dimora invece il colpo di coda del legislatore, che tramite il Nuovo Regime modifica appositamente le norme del monitoraggio fiscale, imponendo agli intermediari residenti – e parallelamente ai contribuenti residenti che non agiscono per il tramite di un intermediario residente – gli adempimenti disciplinati rispettivamente degli artt. 1 e 4 D.L. n. 167/1990.

Poiché il Nuovo Regime non comporta più l'assimilazione delle criptovalute alle valute estere, il legislatore ha voluto "forzare la mano" per presidiare in ogni caso le operazioni in valuta virtuale, disponendo esplicitamente per legge che le suddette richiamate norme, in particolare l'obbligo di indicazione nel quadro RW della dichiarazione dei redditi, ricorrono egualmente. Ciò non più nel presupposto delle posizioni dell'Agenzia delle Entrate, per cui le cripto-attività erano ritenute attività estere, ma in quanto nuova categoria inserita *ex se* nella rinnovata lettera dell'art. 4 D.L. n. 167/1990 che dispone per l'obbligo di indicazione delle "attività estere di natura finanziaria ovvero cripto-attività" e l'esonero per le "attività estere di natura finanziaria e delle cripto-attività" qualora intervenga un intermediario residente.

Il principio di a-territorialità viene quindi accolto per poi essere accantonato per previsione normativa; in sostanza il legislatore utilizza uno schema normativo la cui *ratio* è sempre stata contraddistinta dal presidio sui flussi e sulla detenzione di beni transfrontalieri suscettibili di determinare redditi imponibili in Italia, per controllare un'operatività che altrimenti potrebbe sfuggire, poiché collocata nella *blockchain*, ossia in quell'"altrove" che evidentemente ancora è oggetto di precomprensione.

Il Nuovo Regime, in coerenza con la forzatura che abbiamo esplicitato, parimenti introduce l'imposizione ai fini del bollo in capo agli intermediari residenti, in più istituendo un nuovo tributo, ossia un'imposta sulle cripto-attività (art. 1, commi 145 e 146, Legge di Bilancio 2023) non detenute per il tramite di intermediari residenti, che segue le medesime regole applicative dell'imposta sulle attività finanziarie estere (IVAFE), ma che sembra possedere una propria autonomia (poiché indefinibile, coerentemente a quanto premesso, come imposta sulle attività finanziarie estere).

^[13] Cfr. MAURIZIO LEO, La necessità di regole più chiare per la tassazione delle criptovalute, in: *Corriere Tributario*, n. 10, 1° ottobre 2022, p. 867, nonché ALESSANDRA MAGLIARO/SANDRO CENSI, Criptovalute e territorialità: c'è spazio per una nuova chiave di lettura?, in: *il fisco*, n. 38, 10 ottobre 2022, p. 3649.

Tutto ciò premesso ci si chiede: sono ancora attuali le posizioni dell'Agenzia delle Entrate riguardo alla circostanza che il reddito prodotto da criptovalute sia di fonte estera, se non conseguito per il tramite di un intermediario residente? La ricostruzione logica appena attuata sembrerebbe negare questa possibilità, perché il reddito trova ormai una sua collocazione nel Nuovo Regime, e risulta indipendente dal concetto di valuta estera.

Quale potrà essere il criterio di collegamento che individua lo Stato della fonte del reddito nel nuovo assetto normativo? L'introduzione specifica (e obbligatoria) all'interno delle norme sul monitoraggio sembrerebbero avvalorare l'a-territorialità di tali redditi, in quanto l'intervento normativo si impone con evidenza quale eccezione alla regola.

Di converso, ogni lettura a specchio dei redditi di fonte italiana rispetto ai redditi di fonte estera è stata quasi sempre accompagnata da un atteggiamento coerente nell'applicazione della disciplina sul monitoraggio. Ma quale criterio prevale?

Riteniamo che su questo fronte dovranno essere svolte ulteriori riflessioni; pensiamo in particolare agli interpelli, quali quello citato in questo documento, che hanno visto avvalorare la tesi del contribuente rispetto all'applicabilità del regime dei neo-residenti di cui all'art. 24-bis TUIR per i redditi derivanti dal possesso di patrimoni in criptovalute.

IV. La regolarizzazione dei patrimoni in criptovalute detenuti prima della Legge di Bilancio 2023

Ai commi da 138 a 143 dell'art. 1 Legge di Bilancio 2023 è disciplinato uno specifico procedimento di regolarizzazione (di seguito: "Emersione") per le eventuali omissioni dichiarative riguardanti patrimoni detenuti in cripto-attività prima dell'entrata in vigore del Nuovo Regime.

Durante il percorso di formazione legislativa riguardante il Nuovo Regime, in particolare in occorrenza della circolazione della prima bozza di Disegno di Legge approvato dal Consiglio dei Ministri, non pochi interrogativi si alimentarono.

In particolare, poiché la bozza disponeva per una disciplina che aveva certamente carattere positivo dalla sua entrata in vigore, innovativa in materia e non avente natura interpretativa rispetto al passato, ci si chiedeva a che titolo potesse essere possibile regolarizzare un passato per il quale, non essendo presente una disciplina specifica, astrattamente venivano a mancare le violazioni da sanare; le posizioni dell'Agenzia delle Entrate sembravano sostanzialmente perdere ogni legittimazione.

A ciò il legislatore, in ultima redazione, ha posto rimedio tramite le già accennate Norme *ante* 2023. Queste norme dovrebbero costituire, seppur genericamente^[14], la base giuridica per legittimare, da un lato, la potestà accertativa da

parte dell'Amministrazione finanziaria per gli anni di imposta ancora aperti, dall'altra la stessa possibilità di ravvedimento, emersione volontaria, da parte dei contribuenti.

Tramite Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, saranno definite le modalità attraverso le quali, a fronte della presentazione di un'istanza di emersione, potranno essere sanate le omissioni relative al quadro RW, quanto le eventuali omissioni in termini di redditi non dichiarati attraverso il procedimento di Emersione.

È da notare come le Norme *ante* 2023 non recano alcun rinvio all'applicazione delle norme di cui al monitoraggio fiscale; forse è da intendersi che le Norme *ante* 2023, con riferimento alle criptovalute, rimandino alla disciplina delle valute estere, da cui la "resurrezione" delle posizioni dell'Agenzia delle Entrate a riguardo e, di conseguenza, l'obbligo di RW in funzione dell'equiparazione alle valute estere.

Nello specifico, l'Emersione consente al contribuente di regolarizzare la propria posizione ai fini del quadro RW pagando una sanzione nella misura ridotta dello 0,5% – per ciascun anno – sul valore delle attività non dichiarate. Tale meccanismo trova applicazione solo con riferimento alle annualità in cui non si sono generati redditi imponibili.

Nei casi in cui nel corso del periodo d'imposta ancora aperto si siano generati imponibili ai fini delle imposte sui redditi, l'Emersione consente di sanare la propria posizione mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno o al momento del realizzo, nonché un'ulteriore somma pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore a titolo di sanzioni ed interessi. Purtroppo non è chiaro quale sia il valore al quale fare riferimento, e questo aspetto dovrà essere necessariamente chiarito.

È espressamente previsto poi che il presupposto per l'Emersione, e quindi della presentazione dell'istanza, sia la "*dimostrazione della liceità della provenienza delle somme investite*". Possiamo quindi intuire che l'Emersione si concreti in un avviamento tra contribuente e Amministrazione finanziaria del tutto simile alle precedenti esperienze di Collaborazione Volontaria (o *Voluntary Disclosure* come nota ai più).

In conclusione, possiamo immaginare che le Norme *ante* 2023, così come delineate dalla Legge di Bilancio 2023, siano il primo sfondo, fondamentale, rispetto al quale ciascun contribuente debba oggi confrontare la propria posizione nei confronti con il Fisco, riguardo ovviamente alle vicende passate di un patrimonio in criptovalute detenuto prima dell'entrata in vigore del Nuovo Regime.

A questo punto, verosimilmente, il contribuente dovrebbe poter valutare la sussistenza di redditi ovvero di omissioni ai fini del monitoraggio fiscale e valutare come procedere riguardo alla regolarizzazione di tale patrimonio per farlo entrare nella legalità.

[14] Prescindiamo in questa sede da ogni commento riguardo i profili legittimità di un provvedimento siffatto e della tecnica legislativa utilizzata.

Una soluzione, che necessariamente dovrà trovare conferma, è quella per il quale il contribuente dovrebbe essere in grado di scegliere, in sede di regolarizzazione spontanea, se evidenziare analiticamente i redditi effettivamente conseguiti, assoggettandoli a tassazione ordinaria ovvero se avvalersi delle imposte sostitutive di Emersione, per semplificazione ovvero se più convenienti.

Sarà necessario anche comprendere, e probabilmente il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate potrà chiarire questo aspetto, se l'Emersione dovrà riguardare necessariamente tutte le annualità aperte, e se in caso di regolarizzazione con determinazione analitica dei redditi, potrà essere dato il principio di intassabilità delle operazioni cd. "cripto su cripto".

Infine, di portata non indifferente, sarà fondamentale conoscere la situazione fiscale immediatamente successiva alla definizione di cui all'Emersione; ad es., saranno riconosciuti i nuovi valori fiscali alle criptovalute sulle quali è stata versata l'imposta sostitutiva?

V. Considerazioni conclusive

In conclusione, il Nuovo Regime sarà certamente oggetto di dibattito e approfondimenti nonché interpretazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria stessa.

Certamente non possiamo che accogliere favorevolmente l'entrata in vigore di una disciplina organica, accompagnata dalla possibilità, assolutamente necessaria, di porre rimedio all'incertezza che il passato ha determinato.

Siamo certamente di fronte a un passo avanti rispetto al passato, come di fronte a un futuro che ad ogni modo è ancora, quanto meno in parte, da scrivere; e per farlo è necessario – prima di tutto – riportare nella legalità i patrimoni meritevoli.